

4. DISCIPLINA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2026 l'INAIL provvede a riassumere la disciplina assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento.

Tutela assicurativa per l'attività di insegnamento e apprendimento

A decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore rientrano stabilmente tra le attività protette previste dall'art. 1, D.P.R. n. 1124/1965, superando la precedente limitazione che fino all'anno scolastico e all'anno accademico 2022/2023 circoscriveva l'obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La copertura assicurativa per il personale scolastico, personale docente e tecnico-amministrativo, nonché per gli esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori comprende tutte le attività di insegnamento e non solamente quelle relative a esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all'uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.

La tutela del personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l'infortunio *in itinere*, anche se non collegati con il rischio specifico dell'attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

La copertura assicurativa riguarda poi anche gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 sono ridenominati "formazione scuola-lavoro", della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Sono compresi nella copertura assicurativa gli alunni e gli studenti dalla scuola dell'infanzia all'università.

L'assicurazione si estende, dal 2026, all'attività di apprendimento oltre allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela INAIL opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell'attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).

Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali, per esempio, le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi

d'istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù).

Sono ricompresi nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, che sono attività proprie della scuola. Sono, quindi, incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

Infortuni *in itinere* occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)

La tutela assicurativa INAIL si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.

Sono, quindi, ricompresi non solo gli infortuni *in itinere* occorsi allo studente durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, ma anche quelli occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.

Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti

In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'INAIL eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla vigente normativa.

Per gli alunni e gli studenti non è prevista l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all'assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.

Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)

In risposta ad alcuni quesiti, si precisa che, in linea con le indicazioni già fornite a suo tempo dal Ministero dell'istruzione e del merito, gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, nonché percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all'INAIL mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi della normativa vigente. Il premio è calcolato in base al tasso medio del 14,21 per mille della voce di tariffa 0616 delle gestioni Terziario e Altre Attività a seconda della classificazione operata dall'INPS, voce a cui sono riferibili le attività di apprendimento in aula e quelle in azienda o comunque svolte al di fuori dei locali dell'Istituto tecnico.

La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza.

Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali

Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l'assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento di un premio speciale unitario annuale.

A seguito dell'estensione della tutela assicurativa all'attività di apprendimento la misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale dell'1%.